



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022 -

E-Mail: protocollo@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

ORDINANZA n. 12 del 29/06/2023

COMUNE DI PIANA CRIXIA

Publicato dal 1°/07/2023

al 31/10/2023

al n° 118

IL NESSO

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE la L.R. n. 1/2014 e s.m.i. recante: "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", definisce il modello adottato nella Regione Liguria ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, individuando l'ambito regionale unico (ATO), corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri che organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;

CHE la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della L. n. 56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della L.R. n. 1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D.L. 12/09/2014 n. 133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee);

CHE la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 02/08/2018, il "Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti" cui ha fatto seguito la delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 06/08/2018 di approvazione del "Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti";

CHE nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 10/04/2020):

- il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene solo il Comune di Savona;
- il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE" a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);

CHE la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, sta completando le procedure volte all'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n. 1/2014 del Bacino di Affidamento Provinciale;

CHE ai sensi del D.Lgs. n. 201/2022, il contratto di servizio può essere stipulato solo una volta decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 17, 3° comma del citato provvedimento, della deliberazione di affidamento alla società in house;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona (e dell'inizio effettivo del servizio come previsto dal Cronoprogramma), garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di igiene urbana di cui al contratto in essere, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio;

ATTESO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingente ed urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona;

PRESO ATTO, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, dei servizi di igiene urbana da parte della Società IDEALSERVICE Soc. Coop. con sede in Pesian di Prato (UD) - Via Basaldella n. 90 - P.I. e C.F. 00223850306, attuale gestore, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali ed economiche di cui al capitolato e contratto attualmente in essere, per un periodo transitorio pari a 4 (quattro) mesi e, pertanto, dal 1°/07/2023 e sino al 31/10/2023, salvo cessazione anticipata, ed in ogni caso, sino alla data di stipula dell'inerente contratto;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che conferisce al Sindaco pro tempore il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'art. 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria;

RILEVATO che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona, nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

ORDINA

Alla Società IDEALSERVICE Soc. Coop., attuale gestore del servizio, con sede in Pesian di Prato (UD) - Via Basaldella n. 90 - P.I. e C.F. 00223850306, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali ed economiche di cui al capitolato e contratto attualmente in essere, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene pubblica in ambito comunale, per un periodo transitorio di 4 (quattro) mesi, a decorrere dal 1°/07/2023 e sino al 31/10/2023, salvo cessazione anticipata ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto;

AVVERTE

CHE è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC alla Società IDEALSERVICE Soc. Coop., con sede in Pesian di Prato (UD) - Via Basaldella n. 90 - P.I. e C.F. 00223850306, in qualità di ditta esecutrice del servizio in corso;

AVVISA

CHE avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pianacrixia.sv.it), ai fini della massima pubblicità e diffusione.

MANDA

Per le rispettive competenze e conoscenze nonché per l'osservanza della presente:

- alla Prefettura di Savona;
- alla Provincia di Savona;
- a S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.P.A..



IL SINDACO
(Massimo TAPPA)